



# COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

## Ordinanza N. 15 del 06/03/2021

PROPOSTA N.ro 18 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente di proroga delle misure adottate con precedente ordinanza 13/2021: adozione di misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica SARS Cov-2.

### IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

visto il Decreto- legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto- legge 23 febbraio 2021 n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

vista l'Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto «Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive.»;

richiamata l'ordinanza sindacale n. 13 del 28/02/2021 ad oggetto «Proroga Ordinanza n.5 del 16/02/2021– Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica SARS Cov-2. Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e chiusura di parchi, giardini»

preso atto del progressivo aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire dal mese di febbraio e che prosegue anche nei primi giorni del mese di marzo nella provincia di Pescara e nella Città di Città Sant'Angelo;

vista la nota del 06/03/2021 del Direttore del Coordinamento Risposta Aziendale Covid della ASL di Pescara, Dott. Giustino Parruti, ad oggetto "Situazione rivalutazione settimanale epidemiologica Asl di Pescara", nella quale si evidenzia che "la situazione di rischio epidemiologico si sia, nel contesto della Città e nel paragone col resto della Provincia, mantenuta sostanzialmente stazionaria, senza chiari e significativi elementi di miglioramento. In particolare, elevato rimane il numero assoluto dei nuovi casi incidenti in Città, il carico dell'Ospedale per quanto attiene all'occupazione dell'Area Covid, e la proporzione di tamponi positivi incidenti nella fascia di età <20 anni rispetto al totale dei nuovi casi. Per tali ragioni, si ritiene inopportuno in questo momento un alleggerimento delle restrizioni poste in essere nelle precedenti settimane, anche e soprattutto per non vanificare gli effetti di quanto sin qui indotto dalle vigenti restrizioni.";

preso atto, inoltre, che sono in corso le attività vaccinali destinate al personale docente e non docente delle scuole, che vedranno la conclusione, presumibilmente, alla data del 14 marzo 2021;

ritenuto, in ragione della situazione epidemiologica ancora in atto e della massiva operazione di vaccinazione che vedrà coinvolto tutto il personale della scuola nel corso della prossima settimana, di prorogare ulteriormente, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di proporzionalità di adeguatezza e precauzione, sino al 14/03/2021 l'Ordinanza n. 13 del 28/02/2021, per quanto concerne i seguenti punti: 1) sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia del territorio comunale; resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 2) sospensione delle attività della Scuola Comunale di Musica – Accademia Musicale Angolana; 3) chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubbliche oltre che l'interdizione dei giochi per bambini.

dato atto che permangono le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono l'adozione di misure idonee a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, per il protrarsi della situazione in atto, al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";

visto l'art. 50, comma 6, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che recita testualmente "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma";

#### **ORDINA**

per quanto sopra premesso e considerato, **la proroga sino al 14/03/2021 delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 13 del 28/02/2021, ovverosia:**

**1) la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia del territorio comunale; resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;**

**2) sospensione delle attività della Scuola Comunale di Musica – Accademia Musicale Angolana;**

**3) chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubbliche oltre che l'interdizione dei giochi per bambini.**

### **AVVISA CHE**

fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori sarà ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad **euro 50,00= (doppio del minimo)**;

### **INFORMA CHE**

il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale Cap. Luca MARZUOLI;

ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

l'ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti è il Comando della Polizia Locale della città di Città Sant'Angelo sito in questo Comune, in Via Circonvallazione nr. 2;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

### **DEMANDA**

alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale la verifica sul rispetto del presente provvedimento, nonché accertare le violazioni consequenziali, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga notificata:

- a Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara;
- alla Regione Abruzzo;
- al Sig. Questore di Pescara;
- al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
- al Sig. Comandante Provinciale della GdF di Pescara;
- al Sig. Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
- al Sig. Comandante della Polizia Locale;
- ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici cittadini per quanto di propria competenza;
- al Responsabile del Settore IV del Comune di Città Sant'Angelo per l'esecuzione delle chiusure delle strutture e delle aree sopra descritte;
- al Responsabili del Settore I del Comune di Città Sant'Angelo per gli adempimenti di propria competenza;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online del comune di Città Sant'Angelo e sul sito istituzionale [www.comune.cittasantangelo.pe.it](http://www.comune.cittasantangelo.pe.it), nonché diffusa su tutti i social media dell'Ente e sui principali organi di informazione.

Città Sant'Angelo, li 06/03/2021

Il Sindaco  
PERAZZETTI MATTEO<sup>i</sup>

---

<sup>i</sup> Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO, il 06/03/2021